

**UNISU**  
**UNIVERSITA' TELEMATICA DELLE SCIENZE UMANE**  
**NICCOLO' CUSANO**  
ISTITUITA CON D.M 10/05/06 - G.U. n. 140 - SUPPL. ORD n. 151 DEL 19.06.2006

DECRETO N. 07

**IL RETTORE**

**VISTA** la legge 9 maggio 1989 n.168;

**VISTA** la legge 19 novembre 1990 n.341;

**VISTA** la legge 15 maggio 1997 n.127;

**VISTI** i decreti ministeriali 17 aprile 2003 e 15 aprile 2005 relativi ai criteri e alle procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza;

**VISTO** il decreto ministeriale 10 maggio 2006 relativo alla istituzione della Università Telematica Delle Scienze Umane UNISU e con il quale sono stati approvati Statuto e Regolamento Didattico di Ateneo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario del 19.06.2006 n° 140 ;

**VISTO** il provvedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell' UNISU n° 2 del 28.05.2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 128 del 05.06.2007 e n° 147 del 27.06.2007, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell' UNISU in vigore dal 1° giugno 2007 e tuttora vigente;

**VISTA** la deliberazione del comitato tecnico organizzatore in data 23.07.07 con la quale sono stati approvati :

- Regolamento per i trasferimenti dei professori ordinari, dei professori associati e dei ricercatori universitari;
- -Regolamento per la chiamata di professori ordinari e professori associati idonei ai sensi della legge 03.07.1998 n. 210.

**VISTA** la nota Ministeriale Direzione Generale per l' Università del 14.09.2007, prot. 3419 con la quale è stato comunicato di non aver osservazioni da formulare sui predetti regolamenti;

**RAVVISATA** la necessità di emanare i predetti regolamenti nei testi approvati dalle autorità accademiche, contenuti rispettivamente nell'allegato documento costituito da fogli 3 e comprendente quattro articoli; e da fogli due e comprendenti quattro articoli, stabilendo l'entrata in vigore e stabilendo la loro immediata decorrenza dalla data del presente decreto:

**DECRETA**

**Articolo unico) Sono emanati:**

- Regolamento per i trasferimenti dei professori ordinari, dei professori associati e dei ricercatori universitari;
- Regolamento per la chiamata professori associati idonei ai sensi della legge 03.07.1998 n. 210.

contenuti rispettivamente nell'allegato documento costituito da fogli 3 e comprendente quattro articoli; e da fogli due e comprendenti quattro articoli, che entrano in vigore immediatamente dalla data del presente decreto.

Il presente Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale interna di questa Università e sarà pubblicato sul sito ufficiale di questo Ateneo [www.unisu.it](http://www.unisu.it).

Roma, 29.10.2007

**IL RETTORE**

Pres. Dott. Sebastiano SCARCELLA



ALLEGATO AL VERBALE DEL 23.7.07  
C.T.O.  
Il Presidente  
Il Segretario

**REGOLAMENTO PER LA CHIAMATA DI PROFESSORI ORDINARI E PROFESSORI  
ASSOCIATI IDONEI AI SENSI DELLA LEGGE 3 LUGLIO 1998, n. 210**

10

Articolo 1

(Oggetto del regolamento)

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 6, commi 9 e 10 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, disciplina le procedure di chiamata presso la UNISU, Università Telematica delle Scienze Umane Niccolò Cusano – Roma – di professori ordinari e associati risultati idonei in procedure di valutazione comparativa bandite dalle Università ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, fino all'entrata in vigore del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164.
2. Le Facoltà possono ricorrere alle procedure di cui al presente regolamento quando risultino accertate nella loro disponibilità risorse adeguate per la copertura di posti di Professori Ordinari e/o di Professori Associati nell'ambito delle rispettive programmazioni di organico approvate dai competenti organi accademici.

Articolo 2

(Condizioni per la chiamata)

1. Verificata l'esistenza delle disponibilità finanziarie, le Facoltà, con delibera dei rispettivi Consigli, possono proporre per la chiamata e la nomina in ruolo dei candidati risultati idonei in procedure di valutazione comparativa relative ai professori associati e ordinari bandite da sedi universitarie, i quali non siano stati nominati in ruolo nelle sedi suddette o in altre sedi.
2. E' condizione per la chiamata che l'idoneità sia stata conseguita entro i termini di validità previsti dalla normativa in vigore.

11



3. La delibera di proposta adottata dal Consiglio di Facoltà deve motivare in merito alle esigenze didattiche e scientifiche cui la chiamata dovrà sopperire.

### Articolo 3

#### (Procedura di chiamata)

1. Le sedute del Consiglio di Facoltà sono valide se è presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto, detratti gli assenti giustificati.
2. Le delibere di cui all'articolo precedente sono assunte a maggioranza degli aventi diritto al voto. In caso di parità prevale il voto del Preside.
3. La nomina è disposta dal Rettore previo accertamento delle risorse finanziarie necessarie per la copertura del nuovo posto di ruolo e della regolarità delle procedure eseguite.
4. Il Rettore comunica tempestivamente al Ministero l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al presente Regolamento e i nominativi dei docenti interessati.
5. Fino alla data della costituzione delle singole Facoltà interessate alle chiamate dei professori ordinari e/o associati idonei, le relative delibere di proposta, motivate ai sensi del precedente art. 2 comma 3, sono adottate dal Comitato Tecnico Organizzatore di cui all'art 22 del vigente statuto. Devono comunque essere osservate le condizioni di cui ai commi 1 e 2 del precedente art. 2. Si applicano le norme di procedura previste nei precedenti commi del presente articolo e le maggioranze in essi stabilite. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente del Comitato Tecnico Organizzatore.

### Articolo 4

#### (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della sua emanazione da parte del Rettore.

Il Rettore



ASSEMBLEA AL VERBALE DEL 23. 7. 07  
C.T.O.

12 PRESIDENTE

14 SEGRETARIO

## REGOLAMENTO PER I TRASFERIMENTI DEI PROFESSORI ORDINARI, DEI PROFESSORI ASSOCIATI E DEI RICERCATORI UNIVERSITARI

100

### Art. 1

(Oggetto del regolamento)

DR 20/7  
29.10.07

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 6, commi 9 e 10 della legge 9 maggio 1989, n. 168 e delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, disciplina le procedure di trasferimento presso la UNISU – Università Telematica delle Scienze Umane Niccolò Cusano – Roma - dei professori ordinari, dei professori associati e dei ricercatori universitari.
2. Le Facoltà possono ricorrere alle procedure di cui al presente regolamento quando risultino accertate nelle loro disponibilità risorse adeguate per la copertura di posti di ruolo di professori ordinari e/o di professori associati e/o di ricercatori universitari nell'ambito delle rispettive programmazioni di organico approvate dai competenti organi accademici.

### Art. 2

(Condizioni per i trasferimenti)

1. Le richieste di copertura mediante trasferimento sono avanzate dalle Facoltà.
2. Verificata l'esistenza delle disponibilità finanziarie necessarie e attestate dal C.d.A., secondo le deliberazioni degli organi accademici, il Rettore emana il bando che dà avviso della vacanza del posto con indicazione della relativa posizione accademica e del S.S.D. di inquadramento ed eventualmente della tipologia dell'impiego scientifico e didattico richiesto.
3. Il bando è pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" e affisso all'albo della Facoltà e viene diffuso anche per via telematica tramite il sito web dell'Ateneo.
4. Possono presentare domanda, indirizzata al Preside, entro e non oltre i 30 giorni successivi alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale i docenti e i ricercatori universitari che rivestano la medesima posizione accademica per la quale è stata dichiarata la vacanza, inquadrati nello stesso settore scientifico disciplinare o in altro settore scientifico disciplinare affine purché in possesso di adeguata qualificazione scientifica nel settore di destinazione. Nel caso di docenti in servizio presso le altre Università è condizione per l'ammissibilità della domanda che i richiedenti abbiano prestato servizio nella sede di provenienza per il periodo



minimo richiesto dalla normativa in vigore, o che la domanda sia stata presentata nel corso dell'ultimo anno di permanenza richiesto per il completamento del periodo in questione.

5. Ai fini della determinazione del periodo di servizio di cui al comma precedente, l'eventuale periodo di servizio assolto facendo seguito a una chiamata in corso d'anno che abbia superato i 6 mesi di durata viene computato come equivalente a un intero anno accademico di servizio.
6. Alle domande devono essere allegati, con il curriculum delle attività svolte, le pubblicazioni e i titoli che i candidati intendono far valere agli effetti della loro presa in considerazione per il trasferimento.

### Art. 3

#### (Procedura di trasferimento)

1. Il Consiglio di Facoltà esamina entro i successivi trenta giorni la domanda o le domande di trasferimento presentate. Il Consiglio valuta il rilievo scientifico e il rigore metodologico dei titoli e il curriculum complessivo, didattico e scientifico, del candidato o dei candidati, accertandone l'adeguata qualificazione nel settore scientifico disciplinare di destinazione, tenuto conto dell'eventuale tipologia scientifica dell'impegno richiesto nel bando.
2. Nel caso di più domande, il Consiglio opera una valutazione comparativa delle stesse e dei titoli acclusi, eventualmente avvalendosi a questo fine del lavoro preparatorio di una commissione istruttoria nominata dal Consiglio stesso con le maggioranze di cui ai successivi commi 4 e 5
3. Domande e titoli sono contestualmente depositati presso la Presidenza della Facoltà.
4. Le sedute del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto, detratti gli assenti giustificati.
5. La delibera per la chiamata sui posti di ruolo di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore universitario messi a trasferimento è assunta col voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto. In caso di parità prevale il voto del Preside.
6. Con voto espresso dalla maggioranza degli aventi diritto, la Facoltà può decidere di non procedere alla chiamata, motivandone le ragioni rispetto alle proprie esigenze didattiche e scientifiche e ai profili dei candidati.
7. Nel caso in cui, effettuata la votazione, il quorum di cui al sesto comma non sia stato raggiunto, la domanda o le domande di trasferimento sono riproposte entro trenta giorni ad



una successiva riunione del Consiglio di Facoltà. Se anche in questa occasione il quorum non viene raggiunto, la procedura si intende esaurita.

8. Qualora il trasferimento comporti il passaggio a un settore scientifico disciplinare affine diverso da quello di titolarità, la delibera di accoglimento del trasferimento è subordinata al parere del CUN.
9. L'esito della procedura di valutazione è comunicato ai candidati entro dieci giorni dalla data della delibera, a cura del Preside.
10. Il trasferimento è disposto dal Rettore con proprio decreto su conforme deliberazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, accertata la regolarità delle procedure seguite. Il trasferimento, salvo accordi con l'università di provenienza, ha decorrenza dal 1° novembre successivo alla data del decreto rettorale.
11. Fino alla data della costituzione delle singole Facoltà interessate alle chiamate per trasferimento dei professori ordinari, dei professori associati e dei ricercatori universitari, le relative richieste di copertura dei posti vacanti sono adottate dal Comitato Tecnico Organizzatore di cui all'art. 22 del vigente statuto.
12. Si applicano le norme di procedura previste nei precedenti commi del presente articolo e le maggioranze in essi stabilite; in caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente del Comitato Tecnico Organizzatore. Il Presidente del Comitato cura altresì le comunicazioni di cui al precedente comma 9.

#### Art. 4

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della sua emanazione da parte del Rettore.

Il Rettore